# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 30 settembre 1968**

**relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dall' «Automobile Club d'Italia (ACI)»**

(Fascicoli FSE nn. 6710, 67114)

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(68/386/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione relativo alle modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 22 maggio e 22 dicembre 1967, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo totale di 55.730.305 Lit.,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed in parte a carico dell'«Automobile Club d'Italia (ACI)», ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento;

considerando che tali richieste soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate nel periodo dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1966 incluso, sono state validamente presentate nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che l'esame delle domande e la verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili hanno fatto risultare che le domande soddisfano alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione, ad eccezione di alcuni casi di lavoratori che non erano iscritti presso un ufficio del lavoro alla ricerca di un'occupazione in conformità all'articolo 2 del regolamento n. 9; che il numero di questi casi, la cui percentuale è stata determinata in funzione dei risultati della verifica per sondaggio effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nelle richieste ad un importo di Lit. 796.943 che non può quindi essere preso in considerazione;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'«Automobile Club d'Italia (ACI)» previa deduzione di un importo totale di Lit. 796.943 e che l'importo del contributo che il Fondo deve concedere si eleva a lire italiane 55.730.305 — 796.943, pari a 54.933.362 Lit.;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'«Automobile Club d'Italia (ACI)», ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di riqualificazione terminate nel periodo 1° luglio 1965/31 dicembre 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo ridotto a Lit. 54.933.362. La parte di richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
[4] GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

*Articolo 2*

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 54.933.362 (pari a circa 87.893 unità di conto).

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 30 settembre 1968**

**relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dalla «Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)»**

(Fascicoli FSE nn. 6534, 6573, 6678, 6693, 6711, 6773)

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(68/387/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 25 giugno e 14 dicembre 1965, del 7, 9 e 17 dicembre 1966, del 9 marzo e 22 maggio 1967 e del 6 marzo 1968, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo di Lit. 31.751.537,

vista la decisione della Commissione del 28 marzo 1963 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che le richieste suddette si riferiscono ad operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed in parte a carico della «Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)» conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9;

considerando che tali richieste soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9, che riguardano operazioni terminate nel periodo dal 31 dicembre 1963 al 7 marzo 1966 incluso e che sono state validamente presentate nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi di fatto e dati contabili risulta che le domande soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione vigente, ad eccezione tuttavia degli importi di spese esposti nelle richieste per operazioni di riqualifica effettuate presso imprese private e non calcolate in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, lettera b), del regolamento n. 9; che l'importo di Lit. 564.792 che corrisponde alla rettifica di tali calcoli deve essere pertanto dedotto dall'importo richiesto;

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.